



DELIBERA N. 140/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
TRAVAGLIATO (BRESCIA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;



VISTA la nota del 27 aprile 2026 (prot. n. 0156818) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Travagliato (Brescia), a seguito della denuncia del Signor Christian Bertozzi, in qualità di Vice Sindaco del Comune, nonché candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, *“in relazione alla pubblicazione, sui canali social istituzionali dell'Ente (in particolare, Facebook, Instagram e Whatsapp “Travagliato Informa”), di diversi post che realizzerebbero un'anomala sovraesposizione [dell'attuale Sindaco Renato Pasinetti, anch'egli candidato Sindaco] sui canali social istituzionali, gestiti direttamente dallo stesso”* e più precisamente: *“1. un video diffuso sui predetti canali social istituzionali il 13 aprile 2026, in cui il Sindaco presenta e racconta una scultura raffigurante il Cristo di Job, recentemente realizzata ed installata presso il Parco degli Aironi, “con modalità comunicative che paiono eccedere il carattere impersonale richiesto ai canali istituzionali”; 2. un articolo pubblicato il 20 aprile 2026 sul quotidiano “Brescia Oggi” in merito alla tematica oggetto del video di cui al punto 1; 3. un post, diffuso sui citati canali social istituzionali il 18 aprile 2026, relativo alla conferenza stampa che si è tenuta presso il Comune in merito alla 44ª edizione di Travagliato Cavalli 2026, corredato da fotografie ritraenti il Sindaco e l'Assessore ai Grandi Eventi Claudia Silini, candidata nella medesima lista; 4. due post del 20 aprile 2026 relativi all'assemblea della CER alla quale ha aderito anche il Comune di Travagliato e all'acquisto di un mezzo d'opera per gli operai comunali, caratterizzati da “contenuti che valorizzano l'operato dell'attuale amministrazione”; 5. un post diffuso sulla pagina Facebook dell'Ente il 21 aprile 2026, relativo alla visita da parte del Sindaco al sig. Vincenzo Brumana, cittadino 93enne “che ha dato tanto alla nostra comunità, sia come Amministratore Comunale, che nelle associazioni che ha contribuito a fondare”, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.*

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 22 aprile 2026 *“eventuali controdeduzioni in merito ai fatti contestati”*, il 27 aprile seguente ha proposto - escludendo l'articolo di cronaca del 20 aprile 2026 sul quotidiano “Brescia Oggi” (n. 2) dalla legge n. 28 del 2000 - l'archiviazione degli atti per l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge per i punti nn. 1, 3 e 5 della segnalazione e l'archiviazione per i due *post* in pari data relativi all'assemblea della CER (n. 4), *“in quanto aventi contenuti informativi neutrali”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 23 aprile 2026, con le quali il Sindaco del Comune di Travagliato, dott. Renato Pasinetti, ha *“comunicato di avere immediatamente rimosso, a seguito della nota del Corecom, i post contestati”* ai nn. 1, 3 e 5;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026,



quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, realizzate dal Comune di Travagliato attraverso i canali social dell'Ente (*Facebook, Instagram e Whatsapp “Travagliato Informa”*) e dell'intera documentazione istruttoria;



PRESO ATTO che la pubblicazione del 20 aprile 2026 sul quotidiano “Brescia Oggi” (n. 2 della segnalazione) esula dall’ambito di applicazione della legge n. 28 del 2000, in quanto articolo di cronaca giornalistica;

CONSIDERATO che il Comune di Travagliato, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione dei *post* oggetto di segnalazione e descritti ai nn. 1, 3 e 5 della segnalazione;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione di cui ai nn. 1, 3 e 5 in questione ed accertato l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l’attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente in data 23 aprile 2026 dopo la contestazione dell’avvenuta violazione in data 22 aprile 2026, e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

CONSIDERATO infine i “*due post del 20 aprile 2026 relativi all’assemblea della CER alla quale ha aderito anche il Comune di Travagliato e all’acquisto di un mezzo d’opera per gli operai comunali*”, descritti al n. 4 della segnalazione;

RILEVATO in particolare che il primo *post* reca il titolo “*Oggi ritirato il nuovo mezzo per rendere sempre più agevole, e contemporaneamente più efficiente, il lavoro degli operai comunali. Al servizio della popolazione*” e il secondo “*Presenti all’assemblea della CER alla quale ha aderito anche il Comune di Travagliato, insieme a Torbole Casaglia, Ospitaletto e Castelmella. Noi abbiamo già inserito nella CER l’impianto fotovoltaico nuovo sul Palazzetto dello Sport, e quello presente sull’ampliamento dell’Asilo Nido in corso ma quasi terminato. Per un’energia più vicina, più pulita e più attenta all’ambiente*”;

RITENUTO che - come accertato dal competente Comitato regionale - “*le attività di comunicazione di cui al punto 4 presentano comunque contenuti informativi senza alcuna rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, e rientrano nell’attività di comunicazione “ordinaria” di una pubblica amministrazione, finalizzata a fornire alla cittadinanza un’informazione necessaria e completa, del tutto priva di valenza propagandistica*” e quindi sono conformi ai requisiti indicati nell’articolo 9 della legge 28 del 2000 nella previsione dell’impersonalità, indispensabilità e necessità;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del “*Regolamento*”;



DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Travagliato (Brescia) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella